



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/11/2010

TITOLO I

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Sindaco, sentito il Segretario comunale.

Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.

Il Sindaco, sentiti i capigruppo può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.

TITOLO II CONSIGLIERI

Articolo 2 CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla Legge e dallo Statuto del Comune di Lama Mocogno.

Articolo 3 CONSIGLIERI: DIRITTI E POTERI

I consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento hanno diritto di:

- richiedere la convocazione del Consiglio;
- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
- far parte delle commissioni consiliari e assistere alle sedute delle commissioni consiliari di cui non sono componenti.

Articolo 4 PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

Ciascun consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco. Questi la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria.

La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa al Sindaco e da questi alla Giunta Comunale che esprime sulla stessa il proprio parere.

La proposta di deliberazione dovrà quindi essere iscritta all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale.

In caso contrario, la proposta sarà restituita al consigliere, il quale può esercitare il diritto di presentazione della stessa al Consiglio Comunale, insieme al parere motivato espresso dalla commissione competente.

Articolo 5 INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria comunale, direttamente dai proponenti.

I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, o per iscritto.

Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante.

Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendano rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.

La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti.

Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti.

Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Sindaco su richiesta di un capogruppo o di almeno tre consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.

Articolo 6 INTERROGAZIONI CON DIBATTITO

L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria comunale, direttamente dai proponenti.

L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno tre consiglieri e deve essere discussa nella prima seduta utile.

Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.

I consiglieri possono intervenire sull'argomento; il consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.

Il Sindaco può, a sua discrezione, disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Articolo 7 MOZIONI

Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria comunale, direttamente dai proponenti.

La mozione deve essere presentata al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o tre consiglieri. Di norma viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.

Sulla mozione può intervenire ciascun consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di cinque minuti.

Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.

La mozione può sempre essere ritirata.

E' facoltà del Sindaco, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Articolo 8 INFORMAZIONE

Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende, dalle Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.

Per esercitare il diritto in questione ogni consigliere può rivolgersi all'ufficio Segreteria o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del competente Settore.

Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta scritta, presentata all'Ufficio Segreteria o al Responsabile del Settore preposto.

Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio Comunale.

Il rilascio delle copie degli atti deliberativi avviene entro dieci giorni, non festivi, successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso verrà comunicata al consigliere richiedente, sempre nel termine sopracitato, la nuova data di consegna dei documenti. Per le informazioni o per gli altri atti il termine è quello previsto dall'art. 25 della L. 07/08/1990, n. 241.

Articolo 9 INCARICHI SPECIALI

Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Articolo 10 COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare. Con dichiarazione espressa, da comunicare al Segretario Comunale, possono costituirsi in gruppo anche consiglieri eletti in liste diverse. Può costituire gruppo anche un solo consigliere. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Segretario.

Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti.

TITOLO IV: SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11 CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione in caso di seduta ordinaria ed almeno tre giorni prima in caso di seduta straordinaria.

Il Sindaco è tenuto altresì a convocare il Consiglio Comunale qualora lo richieda un quinto dei consiglieri. Tale richiesta deve essere avanzata al Sindaco per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare. Il Sindaco è tenuto alla convocazione quando gli argomenti da trattare rientrino nella competenza del Consiglio. Per le proposte di deliberazione si applica quanto disposto dall'articolo 4. L'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.

Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili; l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva. Il Sindaco predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.

Articolo 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE

La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un Messo comunale.

I consiglieri che non risiedono nel Comune hanno l'obbligo di eleggere un domicilio nel territorio del Comune.

Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure, su richiesta scritta del consigliere stesso, via fax o tramite posta elettronica. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 13 ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo quanto previsto al precedente art. 12.

Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale.

Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza.

Il Sindaco garantisce una adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

In deroga a quanto precedentemente disposto è consentito di deliberare su argomenti non posti all'ordine del giorno qualora tutti i consiglieri siano presenti ed il Consiglio decida all'unanimità di trattare la questione.

Articolo 14

NUMERO LEGALE

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati; alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, salve le eccezioni previste dalla Legge e dallo Statuto.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 15

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario comunale per accertare l'esistenza del numero legale.

Il Sindaco non è obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione. Per verificare se il Consiglio sia in numero sia legale, il Sindaco dispone l'appello.

Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale, dichiara sciolta la seduta.

Articolo 16

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti. Ai consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente il compenso di legge. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.

L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

TITOLO V: PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Articolo 17

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un consigliere.

In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito. Per particolari argomenti o esigenze può essere convocata apposita seduta del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione del pubblico, anche fuori dalla sede municipale.

Articolo 18
PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, del Vice Sindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta agli altri assessori in ordine di anzianità. Il Consiglio non può in ogni caso essere presieduto da un assessore esterno.

Articolo 19
POTERI DEL SINDACO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

Il Sindaco provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- concede la facoltà di parlare;
- garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
- precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
- proclama il risultato delle votazioni;
- ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

Articolo 20
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA

Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Sindaco lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo.

Se il consigliere persiste nella trasgressione il Sindaco può togliergli la parola sull'argomento in discussione.

Nel caso che il consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta.

Nel caso in cui non sia possibile garantire la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni chi presiede il Consiglio, oltre a sospendere temporaneamente la seduta, può sciogliere l'adunanza.

Articolo 21
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono tenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, al personale di P.M. ed agli addetti al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Sindaco può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine o lo sgomberi dell'aula.

TITOLO VI: SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 22
APERTURA DELLA SEDUTA

Il Sindaco, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e nomina tre consiglieri, dei quali almeno uno di minoranza, con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Articolo 23
**COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON SCRITTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO – FATTO - PERSONALE**

Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo e salvo quanto previsto nell'ultima parte dell'art. 13.

Il Sindaco può fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

Ciascun consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a cinque minuti, per fatto personale, quando ritenga di essere stato lesa nella propria onorabilità da altro consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.

Il Sindaco, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Sindaco nega la parola ed il consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

Articolo 24
RELAZIONE SULLE PROPOSTE

Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un membro della Giunta o da un consigliere. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Sindaco non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.

Articolo 25
DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

I consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Sindaco il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.

Ogni consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Sindaco.

Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di dieci minuti.

In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Sindaco, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.

Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Sindaco toglie la parola al consigliere.

Articolo 26
INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE

Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere contro e uno a favore.

Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti.

Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco. Il Sindaco può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Articolo 27

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.

La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.

Il Sindaco apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i cinque minuti ciascuno.

Articolo 28

EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco, il quale ne dà lettura.

Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario comunale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei Responsabili del Settore nonché sulla legittimità dell'atto modificato.

L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Articolo 29

INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI

Il Sindaco, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i Responsabili dei Settori a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Su invito del Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, organizzazioni e persone interessati agli argomenti all'ordine dei giorno.

Articolo 30

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Sindaco dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'Assessore competente e nel caso di proposte o di mozioni al consigliere proponente. La replica non può eccedere la durata di dieci minuti. Dopo la replica può essere concessa la parola ai consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene. Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di cinque minuti. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

TITOLO VII: VOTAZIONI

Articolo 31

MODALITA GENERALI

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Sindaco, anche su richiesta di un consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Articolo 32

ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

I consiglieri devono astenersi, a norma di legge e di statuto, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Articolo 33

VOTAZIONE PALESE

Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Sindaco oppure lo richiedano almeno tre consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità. Per questa votazione il Sindaco indica il significato del sì e del no; il Segretario comunale fa l'appello, annota i voti e il Sindaco proclama il risultato. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento. Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Articolo 34 **VOTAZIONE SEGRETA**

La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni e qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.

Lo spoglio delle schede è fatto dagli scrutatori.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Articolo 35 **ESITO DELLE VOTAZIONI**

Terminate le votazioni, il Sindaco ne proclama l'esito.

Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Sindaco può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di cinque minuti ciascuno.

Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge

TITOLO VIII: PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Articolo 36 **PARTECIPAZIONE DEL SERETARIO**

Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale. Fermo restando quanto stabilito all'art.29, su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del Sindaco, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e negli altri casi previsti dallo statuto, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai Responsabili dei Settori.

In caso di assenza, impedimenti improvvisi o quando il Segretario sia direttamente interessato lo stesso viene sostituito dal consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Articolo 37 **VERBALI DELLE SEDUTE**

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario comunale.

I processi verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consigliere.

Essi devono riportare:

- La data e l'ora della seduta consigliere,
- Il numero e il nome dei consiglieri presenti,
- Il nome di chi ha presieduto la seduta,
- Il nome del segretario verbalizzante,

- Il numero dei consiglieri presenti con la indicazione del numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, il numero dei voti contrari e il numero dei consiglieri eventualmente astenuti,
- Il testo integrale della parte dispositiva,
- La sottoscrizione del segretario verbalizzante e del Sindaco.

Il verbale contiene inoltre il nominativo dei consiglieri intervenuti nella discussione e l'oggetto sintetico degli interventi.

Gli interventi del Sindaco, del relatore e dei singoli consiglieri vengono registrati su nastro, supporto magnetico o su altro supporto informatico ai sensi del successivo articolo 38.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della fine dell'esame del punto all'ordine del giorno.

Il Verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da riportare esclusivamente nella forma più concisa menzione di quanto viene discusso.

Articolo 38

REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE INTERVENTI SU NASTRO O SUPPORTO MAGNETICO E RELATIVA CONSERVAZIONE

Gli interventi del Sindaco, del relatore e dei consiglieri vengono registrati su nastro, su supporto magnetico o su altro supporto informatico.

I nastri, i supporti magnetici o i supporti informatici contenenti le riproduzioni fonografiche vengono conservati a cura del Settore Amministrativo, in contenitori con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e conservati a documentazione della seduta per cinque anni.

Gli stessi, a richiesta dei consiglieri, sono messi a loro disposizione per il riascolto e la eventuale riproduzione e copia, con qualsiasi mezzo di interventi o parti di essi.

Il riascolto e la copia dovranno, al fine di evitare deterioramenti o manomissioni, essere effettuati esclusivamente utilizzando mezzi, personale ed in locali dell'Amministrazione comunale.

Articolo 39

VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

Il verbale delle deliberazioni consiliari si intende letto ed approvato ove nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio nessun consigliere sollevi obiezioni o richiesta di rettifica sulle quali decide il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

Le richieste di modifiche o integrazioni devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

Le richieste di modifica o integrazioni vengono esaminate dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione della richiesta stessa.

Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.

Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate. Gli atti deliberativi della seduta del Consiglio Comunale sono depositati presso il competente Settore comunale che provvederà ad archivarle nel rispetto della normativa vigente.

Il rilascio di copie, estratti di atti deliberativi è disposto dal Segretario comunale.